

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

84.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione ed approvazione):		CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottoséretario di Stato per la sanità</i>	5, 13, 21
LUSSIGNOLI ed altri; GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri: Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i>) (672-1160-B):		DEL DONNO OLINDO	22
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5 14, 21, 22	GARAVAGLIA MARIAPIA, <i>Relatore</i>	3, 13, 21
ARTIOLI ROSSELLA	22	GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	13, 21
BARONTINI ROBERTO	22	LUSSIGNOLI FRANCESCO	4, 22
		MAZZONE ANTONIO	5
		PALOPOLI FULVIO	4, 5, 14
		Votazione segreta:	
		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	22

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,20.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Lussignoli ed altri; Giovagnoli Sposetti ed altri: Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici (Approvata, in un testo unificato, dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (672-1160-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lussignoli, Garavaglia, Andreoli, Armellin, Bonetti, Bonferroni, Briccola, Brocca, Casati, Contu, Ferrari Silvestro, Meleleo, Memmi, Napoli, Pasqualin, Perugini, Portatadino, Pujia, Russo Giuseppe, Russo Vincenzo, Scaiola, Viscardi, Zambon, Zoppi, Usellini; Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Trebbi Aloardi, Amadei Ferretti, Benevelli, Calonaci, Ceci Bonifazi, Di Giovanni, Gelli, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pastore, Tagliabue: « Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici », già approvata in un testo unificato dalla XIV Commissione permanente della Camera nella seduta del 17 luglio 1985 e modificata dal Senato nella seduta del 6 maggio 1986.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Garavaglia.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Relatore*. Non è mia intenzione dimostrarmi masochista « infierendo » sui colleghi di questa Commissione con una relazione completa e dettagliata su un provvedimento di legge ormai a tutti noto e che è stato discusso e « soppesato » nelle giuste parole sia nel corso dell'attuale legislatura sia nel corso di quella precedente.

Come ha poc'anzi detto il presidente, la proposta di legge Lussignoli ed altri, concernente le norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici, riveste carattere di urgenza soprattutto in considerazione della difficile posizione che in materia si è determinata, per il nostro paese, nei confronti degli altri paesi della CEE. Siamo giunti addirittura al punto che la Corte di giustizia della Comunità sta per accingersi, per la seconda volta, ad esaminare il comportamento incoerente del nostro paese, a seguito del quale potrebbe essere comminata una sanzione.

Desidero svolgere solo alcune considerazioni di carattere generale sulla proposta di legge in oggetto. Il provvedimento ha un'incidenza indiretta sulla tutela della salute dei cittadini. I prodotti cosmetici, infatti, servono a curare la bellezza e l'igiene in senso lato; non hanno, cioè, un carattere farmaceutico o terapeutico.

Ne consegue, quindi, che il provvedimento in esame ha soprattutto un valore di prevenzione. Con esso si intendono individuare e precisare le modalità di fabbricazione e di controllo dei prodotti cosmetici commercializzati, le modalità di costruzione e di agibilità delle officine dove vengono confezionati tali prodotti,

nonché la previsione, in appositi allegati, di tutte quelle sostanze considerate nocive (sia in termini di soluzione, sia in termini di concentrazione) alla salute del cittadino. Tutto ciò permette al nostro paese di avere per la prima volta un quadro di riferimento certo delle sostanze usate per la preparazione dei prodotti cosmetici.

Un ulteriore ritardo nell'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici esporrebbe il nostro paese a due gravissimi rischi: quello della mancata tutela del consumatore e quello della mancata protezione della nostra industria, in termini di concorrenzialità nel settore, nei confronti degli altri undici paesi che formano la CEE.

Tutti i soggetti, senza alcun limite di età, possono ricorrere all'uso del prodotto cosmetico. L'attenzione della nostra Commissione ha riguardo ad un settore — quello della sanità — che non ammette e non prevede categorie privilegiate, fatta eccezione per quei provvedimenti attinenti strettamente al profilo e allo *status* giuridico del personale.

Quasi tutte le modifiche apportate dal Senato rivestono, a mio avviso, carattere formale. Probabilmente sarebbero state materia di coordinamento e, pertanto, non più meritevoli di un voto in fase di terza lettura.

Tuttavia all'articolo 8 è stata apportata una modifica sostanziale. Tale articolo rappresenta infatti un momento non dico di frazione all'interno delle forze politiche, ma di discordanza tra l'obiettivo che ci prefiguriamo e l'aderenza alle direttive della Comunità economica europea, per cui la sua modifica — in particolare al punto *d*) — ha soddisfatto le esigenze sia del Parlamento sia del Governo.

Con tali sommarie indicazioni (in quanto tutte le altre modifiche costituiscono un coordinamento formale) invito i colleghi ad approvare rapidamente questo provvedimento, che mi sembra sia ormai molto o troppo atteso.

Su alcuni punti specifici, che mantengono inalterata qualche nostra aspettativa

di migliore e più precisa tutela, preannuncio la presentazione di ordini del giorno per altro già presentati ed accolti presso il Senato; mi riservo, inoltre, di presentarne un altro concernente una circolare emanata dal Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

FULVIO PALOPOLI. Intervengo sull'ordine dei lavori per porre una questione che credevo fosse stata risolta informalmente dai membri dell'ufficio di presidenza. La nostra intesa era che, dopo la relazione dell'onorevole Garavaglia, avremmo aggiornato i nostri lavori. Questa era la mia proposta perché, pur concordando con il relatore sulla necessità di concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento, sulle modifiche apportate le nostre posizioni non coincidono con quelle dei colleghi del Senato.

Pertanto, il gruppo comunista intende presentare un emendamento. La proposta di legge potrà essere approvata nella seduta di domani, senza togliere la possibilità di presentare proposte di modifica.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Il gruppo della democrazia cristiana condivide pienamente le considerazioni espresse dall'onorevole Garavaglia, avendo seguito da otto o nove anni l'*iter* del provvedimento in tutte le fasi, anche di modifica, e in tutti gli adeguamenti che nel frattempo si sono resi utili o necessari in conseguenza di decisioni a livello comunitario.

A noi sembrava che si potesse procedere all'approvazione del testo questa mattina, tenuto conto dei confronti già sviluppatasi in questa sede. Comprendo la richiesta dell'onorevole Palopoli, alla quale non mi oppongo; secondo la prassi da sempre seguita, alla relazione segue una parentesi di riflessione.

Desidero però chiedere se tale parentesi debba durare fino a domani o se non possa essere abbreviata; conoscendo infatti i problemi relativi all'emendamento che verrà presentato dal gruppo comuni-

sta, riteniamo che la proposta di legge potrebbe essere approvata non oltre la giornata di domani.

PRESIDENTE. La premessa e il contenuto dell'intervento dell'onorevole Palopoli rispondono pienamente non solo alla prassi ma anche a quanto abbiamo stabilito mediante alcuni contatti telefonici per poter avviare oggi i lavori della Commissione.

Mi sembra che debba essere tenuta in considerazione la proposta dell'onorevole Lussignoli di completare l'iter del provvedimento nella giornata odierna, sempre che non vi siano particolari insistenze per il rinvio a domani. Poiché tra poco avremo una seduta congiunta con la VI Commissione, potremmo sospendere i nostri lavori e riprenderli al termine di tale seduta.

ANTONIO MAZZONE. Ritengo che, per non perdere tempo, potremmo proseguire l'esame del provvedimento, rinviando le votazioni alla ripresa della seduta.

FULVIO PALOPOLI. Concordo sulla proposta di riprendere l'esame del provvedimento al termine della seduta congiunta; noi interverremo per illustrare i nostri emendamenti e per esprimere alcune considerazioni sul testo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione congiunta con la VI Commissione.

La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 12,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento al nostro esame. Do senz'altro la parola al rappresentante del Governo per la replica.

PAOLA CAVIGLIASSO, Sottosegretario di Stato per la sanità. L'onorevole Garavaglia ha esposto in sintesi, nel corso della sua relazione, le linee lungo le quali questo

provvedimento si muove, nonché l'importanza del provvedimento medesimo ai fini dell'attuazione delle direttive della CEE sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

L'onorevole Garavaglia ha inoltre sottolineato il problema dell'urgenza del provvedimento in discussione, sul quale desidero anch'io, a nome del Governo, insistere ricordando come, purtroppo, il nostro paese sia in grave ritardo nell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di cosmetici.

Poiché il Senato ha discusso ed approvato questa proposta di legge in tempi abbastanza brevi (proprio in considerazione dell'urgenza del provvedimento), non mi resta che esprimere l'augurio che questa Commissione concluda a sua volta celermente l'esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Il primo articolo non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici.

La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II è tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 7.

L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.

È vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati negli allegati III e IV.

Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in

detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.

Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con le stesse modalità possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici.

I decreti di cui ai due commi precedenti, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.

Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunità economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.

Il Ministro della sanità trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonché sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici.

2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II è tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza

di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.

4. È vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati negli allegati III e IV.

5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.

6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Con le stesse modalità possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici.

8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.

9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunità economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.

10. Il Ministro della sanità trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonché sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Salvo che i fatti non costituiscano i più gravi reati previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 7, chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con la ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un terzo, è soggetto chi impiega nella preparazione di cosmetici coloranti non compresi negli allegati III e IV o sostanze conservanti non comprese nell'allegato V - sezione 1^a, o filtri U.V. non compresi nell'allegato V - sezione 2^a, o sostanze non comprese in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato V, ai sensi del settimo comma dell'articolo 2.

Chiunque impiega nella preparazione di cosmetici sostanze e coloranti inclusi negli allegati III e IV senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2.500.000.

Alle pene previste nel comma precedente è soggetto, altresì, chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezione prima e seconda od in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del settimo comma dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2.

In caso di prodotti fabbricati all'estero, le pene previste nei commi precedenti si applicano all'importatore.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. Salvo che i fatti non costituiscano i più gravi reati previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 7, chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con la ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un terzo, è soggetto chi impiega nella preparazione di cosmetici coloranti non compresi negli allegati III e IV o sostanze conservanti non comprese nell'allegato V - sezione 1^a, o filtri U.V. non compresi nell'allegato V - sezione 2^a, o sostanze non comprese in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato V, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2.

2. Chiunque impiega nella preparazione di cosmetici sostanze e coloranti inclusi negli allegati III e IV senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2.500.000.

3. Alle pene previste nel comma 2 è soggetto, altresì, chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda od in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2.

4. In caso di prodotti fabbricati all'estero, le pene previste nei commi precedenti si applicano all'importatore.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

I prodotti disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come presidi medico-chirurgici, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanità procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, sono stati registrati come presidi medico-chirurgici, provvedendo, a seconda dei casi, a:

1) revocare la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonché stabilire il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le formazioni a suo tempo autorizzate;

2) confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto finalità disinfettante, disinfestante o insettopellente;

3) eliminare dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicità dei prodotti di cui conferma la registrazione le affermazioni che possono indurre un uso cosmetico dei prodotti o che comunque attribuiscono ai preparati finalità proprie dei prodotti cosmetici.

Quando, ai sensi del comma precedente, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della sanità provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza di pubblicità sanitaria relativa allo stesso. In caso di conferma della

registrazione, i messaggi pubblicitari eventualmente autorizzati devono essere adeguati alle effettive caratteristiche del prodotto.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, registrati come presidi medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo autorizzate.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

1. I prodotti disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come presidi medico-chirurgici, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanità procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, sono stati registrati come presidi medico-chirurgici, provvedendo, a seconda dei casi, a:

a) revocare la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonché stabilire il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le formazioni a suo tempo autorizzate;

b) confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto finalità disinfettante, disinfestante o insettopellente;

c) eliminare dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicità dei prodotti di cui conferma la registrazione le affermazioni che possono indurre un uso cosmetico dei prodotti o che comunque attribuiscono ai preparati finalità proprie dei prodotti cosmetici.

3. Quando, ai sensi del comma 2, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della sanità provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza di pubblicità sanitaria relativa allo stesso. In caso di conferma della registrazione, i messaggi pubblicitari eventualmente autorizzati devono essere adeguati alle effettive caratteristiche del prodotto.

4. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, registrati come presidi medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo autorizzate.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

L'Istituto superiore di sanità svolge, nella materia oggetto della presente legge, funzioni di consulenza della competente amministrazione statale. In tale ambito, l'Istituto, oltre ad esprimere parere sugli elenchi di cui all'articolo 5:

a) fornisce valutazioni tecniche per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 7;

b) indica i criteri di massima in ordine all'idoneità per locali ed attrezzature delle officine di produzione di cosmetici di cui all'articolo 10;

c) propone al Ministro della sanità eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi, degli adempimenti e delle modalità previsti dagli articoli 2 e 4.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

1. L'Istituto superiore di sanità svolge, nella materia oggetto della presente legge, funzioni di consulenza della competente amministrazione statale. In tale ambito, l'Istituto, oltre ad esprimere parere sugli elenchi di cui all'articolo 5:

a) fornisce valutazioni tecniche per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7;

b) propone al Ministro della sanità eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi, degli adempimenti e delle modalità previsti dagli articoli 2 e 4.

2. I criteri di massima in ordine all'idoneità per i locali e le attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici di cui all'articolo 10 vengono stabiliti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.

Il Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonché, se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione.

Con lo stesso decreto vengono altresì determinate le modalità da seguire per il prelievo di campioni di cui al successivo articolo 11.

Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.

Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000.

Se il fatto è commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma precedente ridotte da un terzo a un sesto.

Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.

2. Il Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonché, se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione.

3. Con lo stesso decreto vengono altresì determinate le modalità da seguire

per il prelievo di campioni di cui al successivo articolo 11.

4. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.

5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000.

6. Se il fatto è commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da un terzo a un sesto.

7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile la identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri;

c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportu-

namente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura « Usare preferibilmente entro... », seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;

d) la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate. I componenti dovranno essere riportati in ordine decrescente in relazione alla loro percentuale in peso ed indicati con la loro denominazione comune italiana o internazionale, con esclusione di quelli utilizzati per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumazione alcolica;

e) le precauzioni previste per la utilizzazione del prodotto, qualora siano in esso presenti sostanze soggette a particolari prescrizioni;

f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti;

g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea.

In caso di impossibilità pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tale ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta una indicazione chiara di rinvio al foglio aggiunto.

Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma devono essere redatte in lingua italiana.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

1. Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile la identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per pro-

dotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri;

c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura « Usare preferibilmente entro... », seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;

d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumazione alcolica;

e) le precauzioni previste per la utilizzazione del prodotto, qualora siano in esso presenti sostanze soggette a particolari prescrizioni;

f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti;

g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea.

2. In caso di impossibilità pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio

esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tale ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta una indicazione chiara di rinvio al foglio aggiunto.

3. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

4. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

5. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

6. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Canonaci, Palopoli, Amadei Ferretti, Pastore, Benevelli, Tagliabue, Mainardi Fava, Di Giovanni e Montanari Fornari hanno presentato il seguente emendamento 8. 1:

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate. I componenti dovranno essere riportati in ordine decrescente in relazione alla loro percentuale in peso ed indicati con la loro denominazione comune italiana o internazionale con esclusione di quelli utilizzati per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumazione alcolica.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Lo emendamento che il gruppo comunista ha presentato formalmente in questa sede è di identico tenore a quello che presentò all'articolo 8 allorquando la nostra Commissione esaminò, in prima lettura, la proposta di legge. Il nostro emendamento fu allora condiviso dalla maggioranza delle forze parlamentari, ottenne l'assenso del Governo e fu approvato.

Alcuni degli ordini del giorno preannunciati hanno lo scopo di impegnare il Governo a farsi carico del cosiddetto problema della etichettatura dei cosmetici, in sede comunitaria, nonché di quello della composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate.

Non è mia intenzione soffermarmi sul merito dell'emendamento riproposto dal gruppo comunista, ma desidero chiedere al Governo quale sia stato e sia attualmente il suo comportamento in sede comunitaria, soprattutto a fronte delle richieste di modifica dell'articolo 6 della direttiva n. 768 del 1976.

Senza alcun dubbio la direttiva CEE, in materia, e la relativa legge statale di recepimento si pongono come finalità quella della difesa e della tutela sanitaria ed economica dei consumatori. Tale obiettivo, a mio avviso, può essere raggiunto soltanto se la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate risulterà nota. Di fronte, per esempio, a un caso di intossicazione in un bambino, avvenuta per l'ingerimento di sostanze contenute in un prodotto cosmetico, soltanto la conoscenza, attraverso l'etichetta, delle sostanze contenute in quel prodotto potrà consentire al medico curante una corretta diagnosi ed una terapia efficace.

L'emendamento che riproponiamo in questa sede, inoltre, si pone come obiettivo anche quello della tutela economica dei consumatori che hanno il diritto di conoscere il contenuto dei prodotti cosmetici e di valutare se il loro prezzo sia corrispondente alla qualità.

Ciò detto, a mio avviso, la modifica introdotta dal Senato all'articolo 8 della proposta di legge vanifica, in pratica, le

finalità e gli obiettivi cui ho poc'anzi fatto riferimento, in quanto permetterà, di fatto, la commercializzazione di prodotti cosmetici senza che risulti dalla etichetta l'indicazione della composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate. Possiamo ben dire, quindi, che il testo dell'articolo 8 approvato dal Senato risulta addirittura più arretrato rispetto a disposizioni normative che sul problema in esame sono state approvate ed esaminate in corso di precedenti legislature.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Relatore*. Ho già preannunciato la presentazione di ordini del giorno tesi ad impegnare il Governo ad evidenziare, in sede comunitaria, le diverse problematiche che si riferiscono alla materia in esame e alle quali poc'anzi ha fatto cenno l'onorevole Giovagnoli Sposetti.

Ritengo, in ogni caso, che il provvedimento di legge in esame consenta di avere un quadro di riferimento certo ai fini della salvaguardia e della tutela sanitaria ed economica dei cittadini. Rinviare ulteriormente l'approvazione di questa proposta di legge non solo non risolverebbe alcun problema, ma porrebbe il nostro paese in quelle condizioni di difficoltà nell'ambito comunitario, cui ha fatto riferimento lo stesso presidente.

Esprimo, pertanto, parere contrario sull'emendamento presentato dall'onorevole Giovagnoli Sposetti ed altri.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Condivido le considerazioni testé espresse dal relatore e ribadisco il carattere d'urgenza che riveste la proposta di legge in esame.

Il Governo, comunque, è disponibile — come ha fatto al Senato — ad accogliere gli ordini del giorno preannunciati in materia e a richiamare l'attenzione, in sede comunitaria, sul problema in esame, dichiarandosi favorevole al recepimento nella legislazione statale delle norme contenute in direttive comunitarie a condizione che ciò avvenga in tutti gli altri paesi della CEE.

Ciò detto, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento presentato dal gruppo comunista.

FULVIO PALOPOLI. Prendo atto di quanto hanno detto il relatore ed il rappresentante del Governo, pur ribadendo l'opportunità che l'emendamento presentato dal gruppo comunista venga approvato.

È mia opinione che le direttive comunitarie debbano servire ad armonizzare la legislazione statale di un paese con quella degli altri paesi aderenti alla Comunità economica europea. Tuttavia, penso anche che, nel momento in cui ci si dimostra rispettosi nei confronti di una normativa comunitaria, portare avanti una propria linea legislativa e di indirizzo politico non sia contrario agli orientamenti, allo spirito e alla lettera della stessa legislazione comunitaria.

La convinzione comune che aveva condotto alla soluzione rappresentata dall'ordine del giorno dell'onorevole Garavaglia (sul quale concorderemmo qualora non fosse approvato il nostro emendamento) ci consente di affermare che sarebbe opportuno approvare questa norma. La posizione del Governo non convince, perché noi giochiamo sempre e solo di rimessa in sede comunitaria e non ci facciamo portatori di ciò che matura in questa sede. Siamo al rimorchio della Comunità economica europea, mentre una volta tanto avremmo potuto rappresentare un elemento di stimolo.

Non posso accogliere le argomentazioni del Governo, che sono semplicemente un alibi; voteremo quindi a favore del nostro emendamento e invitiamo gli altri colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Giovagnoli Sposetti ed altri 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

È vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscono a tali prodotti caratteristiche non previste dall'articolo 1.

Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed è tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicità, nel modo e nei termini stabiliti dall'autorità sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicità sanitarie rilasciate dal Ministero della sanità, non potranno essere attribuite finalità cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialità medicinali.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

1. È vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscono a tali prodotti caratteristiche non previste dall'articolo 1.

2. Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed è tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo

stesso risalto utilizzati nella pubblicità, nel modo e nei termini stabiliti dall'autorità sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

3. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicità sanitarie rilasciate dal Ministero della sanità, non potranno essere attribuite finalità cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialità medicinali.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, con cui viga regime di reciprocità.

Il direttore tecnico svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può essere di tipo professionale.

Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro, senza pregiudizio delle responsabilità dell'imprenditore.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in ordine

alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni. Tali criteri devono far riferimento, fra l'altro, alle caratteristiche igienico-ambientali relative a illuminazione, aerazione, modalità di pulizia, nonché alla corretta dislocazione delle lavorazioni tale da evitare contaminazione dei prodotti.

Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all'articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell'inizio della attività al Ministero della sanità e alla regione.

La comunicazione deve contenere:

a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione;

b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la documentazione comprovante l'acquisto o il *leasing* delle attrezzature sopraddette;

c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico;

d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.

Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione.

Analoga comunicazione, limitatamente al punto a), deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.

Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno le regioni danno notizia al Ministero della sanità, mediante appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute nel semestre precedente.

Il Ministero della sanità effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabili-

menti di produzione al fine di acquisire elementi per l'espletamento dei compiti affidati dalla presente legge.

In qualsiasi momento l'autorità sanitaria competente può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e la esecuzione dei lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al quarto comma.

Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre anni, anche dopo la cessazione della produzione e del deposito, la documentazione relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto ed ai processi produttivi.

Nel caso di prodotti cosmetici « allo Stato estero » il competente organo della vigilanza sanitaria — previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autorità doganali — può accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni di prelievo in collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in loco.

La suddetta operazione di prelievo può essere effettuata con le medesime garanzie, presso le imprese destinatarie, se i prodotti cosmetici sono importati con la procedura semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del primo, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma, a quelle impartite dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'undicesimo comma e a quelle emanate con il decreto di cui al quarto comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, con cui viga regime di reciprocità.

2. Il direttore tecnico svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può essere di tipo professionale.

3. Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro, senza pregiudizio delle responsabilità dell'imprenditore.

4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni. Tali criteri devono far riferimento, fra l'altro, alle caratteristiche igienico-ambientali relative a illuminazione, aerazione, modalità di pulizia, nonché alla corretta dislocazione delle lavorazioni tale da evitare contaminazione dei prodotti.

5. Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all'articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell'inizio della attività al Ministero della sanità e alla regione.

6. La comunicazione deve contenere:

a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione;

b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la documentazione comprovante l'acquisto o il *leasing* delle attrezzature sopradette;

c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico;

d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.

7. Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione.

8. Analoga comunicazione, limitata alla lettera a) dello stesso comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.

9. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno le regioni danno notizia al Ministero della sanità, mediante appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute nel semestre precedente.

10. Il Ministero della sanità effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti di produzione al fine di acquisire elementi per l'espletamento dei compiti affidati dalla presente legge.

11. In qualsiasi momento l'autorità sanitaria competente può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e l'esecuzione dei lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma 4.

12. Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre anni, anche dopo la cessazione della produzione e del deposito, la documentazione relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto ed ai processi produttivi.

13. Nel caso di prodotti cosmetici « allo Stato estero » il competente organo della vigilanza sanitaria — previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autorità doganali — può accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni di prelievo in collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in loco.

14. La suddetta operazione di prelievo può essere effettuata con le medesime garanzie, presso le imprese destinatarie, se i prodotti cosmetici sono importati con la procedura semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1, 5, 6, 7 e 8, a quelle impartite dall'autorità sanitaria competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

L'autorità sanitaria competente può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7.

Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le modalità in uso per i prodotti farmaceutici.

Il prelievo può essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del di-

istributore sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto.

Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorità sanitaria, oltre a trasmettere il rapporto all'autorità giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il Ministero della sanità.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all'autorità competente istanza di revisione in bollo.

Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi di revisione è l'Istituto superiore di sanità.

Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal Ministero della sanità o dalla autorità competente sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.

A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.

Il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al settimo comma.

Le imprese che contravvengono al disposto del settimo e ottavo comma del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

1. L'autorità sanitaria competente può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7.

2. Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le modalità in uso per i prodotti farmaceutici.

3. Il prelievo può essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del distributore sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto.

4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorità sanitaria, oltre a trasmettere il rapporto all'autorità giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il Ministero della sanità.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all'autorità competente istanza di revisione in bollo.

6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi di revisione è l'Istituto superiore di sanità.

7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal Ministero della sanità o dalla autorità competente sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.

8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.

9. Il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al comma 7.

10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 12, 13 e 14 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato impiegare nella preparazione di cosmetici sostanze incluse nell'allegato II. I produttori e gli importatori di cosmetici contenenti tali sostanze devono ritirare i prodotti dal commercio entro trenta giorni dalla data predetta.

I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 8, salvo quanto previsto ai commi successivi, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui agli allegati III, IV e V, sezione prima, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Dopo il 31 dicembre 1987 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel comma precedente non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.

I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V, sezione seconda, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo il 31 dicembre 1986.

Dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel comma precedente non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.

Chiunque produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore della presente legge può proseguire nell'attività purché presenti la comunicazione di cui ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 10 entro novanta giorni dalla predetta data.

Chi viola il disposto del primo comma del presente articolo soggiace alle pene previste nel primo periodo del primo comma dell'articolo 3.

Chi viola le disposizioni previste dal terzo e quinto comma del presente articolo soggiace alle pene di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 3, ovvero a quelle previste dal secondo e terzo comma del medesimo articolo 3, a seconda che la non conformità attenga alla presenza di sostanze non comprese negli allegati o al mancato rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite per le sostanze comprese negli allegati stessi.

Le pene richiamate nel comma precedente si applicano, altresì, in caso di violazione delle disposizioni di cui al quarto e sesto comma del presente articolo.

Chi viola la disposizione del settimo comma del presente articolo soggiace alle sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 10.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato impiegare nella preparazione di cosmetici sostanze incluse nell'allegato II. I produttori e gli importatori di cosmetici contenenti tali sostanze devono ritirare i prodotti dal commercio entro trenta giorni dalla data predetta.

2. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 8, salvo quanto previsto ai commi successivi, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui agli allegati III, IV e V, sezione prima, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo il 31 dicembre 1987 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel comma 3 non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.

5. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V, sezione seconda, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo il 31 dicembre 1986.

6. Dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel precedente comma 5 non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.

7. Chiunque produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore della presente legge può proseguire nell'attività purché presenti la comunicazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 10 entro novanta giorni dalla predetta data.

8. Chi viola il disposto del comma 1 del presente articolo soggiace alle pene previste nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 3.

9. Chi viola le disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo soggiace alle pene di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 3, ovvero a quelle previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3, a seconda che la non conformità attenga alla presenza di sostanze non comprese negli allegati o al mancato rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite per le sostanze comprese negli allegati stessi.

10. Le pene richiamate nel comma 9 si applicano, altresì, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

11. Chi viola la disposizione del comma 7 del presente articolo soggiace alle sanzioni previste dal comma 15 dell'articolo 10.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 16 e 17 e gli allegati alla proposta di legge non sono stati modificati.

Passiamo agli ordini del giorno. Il relatore ha presentato i seguenti ordini del giorno:

« La Camera,

in relazione alle sostanze conservanti di cui all'allegato V della proposta di legge n. 672-1160-B, contrassegnate con il simbolo (+),

invita il Governo

a provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale normativa, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo anche conto delle direttive della Comunità economica europea:

1) definire le quantità massime ammissibili per altri scopi specifici diversi dalla conservazione del prodotto;

2) aggiornare gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati;

3) ordinare l'indicazione nell'etichetta di cui all'articolo 8 del nome del conservante usato per scopi diversi dalla conservazione del prodotto e della relativa concentrazione ».

0/672-1160-B/1/14.

« La Camera,

in relazione agli allegati di cui alla proposta di legge n. 672-1160-B,

invita il Governo

a recepire nel più breve tempo possibile tutte le modifiche apportate in sede comunitaria agli allegati stessi ».

0/672-1160-B/2/14.

« La Camera,

con riferimento alle disposizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo 4 della proposta di legge n. 672-1160-B,

invita il Ministro della sanità:

a tener conto delle esigenze di smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'anzidetto comma in vista dell'emanazione del decreto con cui si stabilisce il termine entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo autorizzate ».

0/672-1160-B/3/14.

« La Camera,

in sede di esame della proposta di legge n. 672-1160-B,

alla luce delle proposte di modifica dell'articolo 6 della direttiva della Comunità economica europea 76/768/CEE, attualmente in discussione nello *ad hoc working group* degli Stati membri presso la Commissione delle Comunità europee (documento XI/108/85-FR del novembre 1985),

invita il Governo

a presentare nelle sedi competenti modifiche del suddetto articolo 6 tendenti a statuire che sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici immessi sul mercato debbano essere indicate la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate, indicando altresì i componenti in ordine decrescente in relazione alla loro percentuale in peso, con la loro denominazione comune nazionale od internazionale, con esclusione di quelli utilizzati per la profumazione del prodotto, nonché dei prodotti di profumazione alcolica ».

0/672-1160-B/4/14.

« La Camera,

in sede di approvazione della proposta di legge n. 672-1160-B,

impegna il Governo

ad adeguare la circolare del Ministero della sanità n. 66 dell'11 agosto 1980 relativa alle aggettivazioni e terminologie

di uso cosmetico, in aderenza e in conformità alle nuove disposizioni recate dal disegno di legge; con particolare riferimento al nuovo concetto di cosmetico e alle funzionalità riconosciute ai prodotti cosmetici ».

0/672-1160-B/5/14.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Relatore*. Ritiro l'ordine del giorno 0/672-1160-B/1/14.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno 0/672-1160-B/2/14, 0/672-1160-B/3/14, 0/672-1160-B/4/14 e 0/672-1160-B/5/14.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione ?

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Relatore*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Indubbiamente il testo al nostro esame, proprio per la mancanza di una norma significativa sull'etichettatura dei prodotti, perde quella carica positiva di novità a livello internazionale che avrebbe potuto rivestire. Esso contiene, quindi, fondamentalmente il recepimento di una direttiva comunitaria, ma dieci anni di discussioni parlamentari per accogliere semplicemente tale direttiva sono veramente troppi.

Certo, il vuoto legislativo è stato lamentato da tempo da più parti; inoltre, il provvedimento contiene norme di cui non possiamo fare a meno e che valgono ai fini di una regolamentazione che è mancata e che manca ancora oggi.

Il gruppo comunista, pur essendo pienamente consapevole dell'urgenza di questa normativa (urgenza che dichiariamo da anni) non può votare a favore del provvedimento, in quanto ritiene che si poteva fare qualcosa di più e di meglio nella tutela della salute dei consumatori.

Considerate quindi le annose vicende di tale normativa, considerato globalmente il testo così come modificato dal Senato, ci asterremo dal voto. Si tratta non di una astensione benevola, ma di una manifestazione di sfiducia nei confronti del comportamento e della mancanza di coerenza di alcuni gruppi di questa Commissione, che pure si erano impegnati a produrre qualcosa di nuovo e di avanzato.

Ci asteniamo perché — ripeto — siamo consapevoli che provvedimenti di questo tipo, consistenti nel recepimento di direttive comunitarie dopo dieci anni dall'emanazione delle direttive stesse, sono inconcepibili.

OLINDO DEL DONNO. Le osservazioni formulate dai colleghi del gruppo comunista hanno una loro consistenza e colgono sostanzialmente nel giusto. Sono però trascorsi dieci anni e non possiamo di fronte all'Europa essere anche in questo campo non postremi, ma addirittura assenti per molto tempo.

Non faremmo una bella figura, quasi affermando l'incapacità di dare una soluzione ad un problema fondamentale. È giusta l'affermazione dell'onorevole Giovagnoli Sposetti, secondo cui chi si avvelena deve sapere che cosa abbia potuto produrre l'avvelenamento o l'alterazione del proprio organismo; ma sono stato poi confortato dalle dichiarazioni dell'onorevole Garavaglia.

Per non protrarre un *iter* lungo dieci « chilometri » (cioè dieci anni) il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore della proposta di legge, fiducioso che essa possa contribuire a porre l'Italia tra quei paesi che si sono impegnati a risolvere un problema di fondamentale importanza.

ROBERTO BARONTINI. Il gruppo repubblicano voterà a favore di questo provvedimento, sia pure con alcune perplessità fugate solo in parte dall'urgenza di adeguarsi ad una normativa europea che ci vede, non solo in questo ma anche in altri campi, in notevole, preoccupante e pericoloso ritardo.

Tale urgenza prevale su altre considerazioni, sia su quelle svolte dai colleghi del gruppo comunista e dall'onorevole Del Donno, sia su quelle secondo le quali con questo provvedimento non è del tutto garantita la tutela del consumatore; tali considerazioni ci fanno essere abbastanza perplessi e discretamente preoccupati.

A tale proposito faccio un solo esempio: in base all'articolo 1, tra le caratteristiche dei cosmetici vi è quella di proteggere e mantenere in buono stato determinate parti del corpo; secondo la mia personale esperienza, tale caratteristica non è certamente propria dei cosmetici, bensì è un fatto di alta specializzazione farmacologica. La protezione della cute dai raggi solari, ad esempio, è un fatto di alta specializzazione farmacologica che non può essere affidato esclusivamente al prodotto cosmetico, poiché potrebbero sortirne effetti pericolosi.

Ho voluto esprimere tale considerazione, di carattere tecnico più che politico, per esemplificare alcuni elementi di perplessità, pur dichiarando il voto favorevole del gruppo repubblicano.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del testo in discussione, tenuto conto degli impegni assunti dal Governo anche in riferimento alle osservazioni ed all'emendamento del gruppo comunista, ripresi in parte dall'onorevole Barontini e dai presentatori degli ordini del giorno proposti sia al Senato, sia in questa sede.

ROSSELLA ARTIOLI. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Lussignoli ed altri; Giovagnoli Sposetti ed altri: « Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici » (*Approvata, in un testo unificato, dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato*) (672-1160-B):

Presenti	26
Votanti	15
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hannò preso parte alla votazione:

Armellin, Artioli, Barontini, Casalinuovo, Curci, Del Donno, Falcier, Garavaglia, Lussignoli, Meleleo, Muscardini Palli, Rinaldi, Rubino, Saretta, Ventre.

Si sono astenuti:

Amadei Ferretti, Benevelli, Calonaci, Colombini, Di Giovanni, Giovagnoli Sposetti, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Palopoli, Pastore, Tagliabue.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO